

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA CADUTI DI
MARZABOTTO 40

Numero REA: RN - 183010

Codice fiscale: 91000910405

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 21.504 DI RACCOLTA	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - denominazione - sede	
	È costituita con sede in Rimini la Società Cooperativa	
	denominata "COOPERATIVA SOCIALE UNITARIA PENSIONATI Società	
	Cooperativa" .	
	Gli Amministratori hanno la facoltà di trasferire la sede	
	sociale nel territorio del Comune sopra indicato nonché di	
	istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, quali	
	succursali, agenzie, filiali.	
	Su deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può	
	trasferire la sede sociale fuori dal territorio del Comune	
	sopra indicato nonché istituire o sopprimere, sia in Italia	
	che all'estero, sedi secondarie.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	ART. 2 - durata	
	La Cooperativa durerà fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata, con delibera dell'Assemblea dei Soci, con le	
	1	

	maggioranze qualificate previste dal presente Statuto, anche	
	prima della scadenza del termine.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	ART. 3 - scopi	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire,	
	tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla	
	quale prestano la propria attività, è quello di togliere	
	l'anziano dall'emarginazione in cui la società moderna lo	
	pone.	
	La Cooperativa intende pure perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui, all'art. 1, comma 1°,	
	lett. a della legge 08.11.1991, n° 381 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, quali:	
	- realizzazione di servizi per anziani;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare, oppure realizzata all'interno di	
	centri di servizio messi a disposizione da Enti pubblici o	
	privati;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativi	
	2	

	nonché iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	turismo sociale;	
	- attività formativa e di consulenza;	
	- altre attività rientranti nella realizzazione delle	
	esigenze dell'anziano.	
	La Cooperativa intende perseguire lo stesso scopo, anche	
	attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate	
	nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed	
	all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lett. b) e 4 della	
	legge n. 381/91 e successive modificazioni.	
	Pertanto, ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna	
	n.12/2014 e successive modificazioni, la Cooperativa prevede	
	quanto segue:	
	- una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa	
	tale da consentire la separazione delle gestioni relative	
	alle attività del tipo A e del tipo B esercitate;	
	- le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, di cui	
	all'oggetto sociale, sono tali da comportare lo svolgimento	
	di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle	
	finalità sociali, di cui alla legge n. 381/91, nonché il	
	coordinamento funzionale tra le attività del tipo A e del	
	tipo B, tale per cui la Cooperativa medesima gestisce	
	servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi anche a	
	favore delle persone svantaggiate, come definite dall'art. 4	
	3	

	della stessa legge n. 381/91;	
	- la sussistenza dei requisiti di cui al suddetto art. 4	
	della legge n. 381/91 è determinata con riguardo al solo	
	personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	anche quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma	
	associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516	
	C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei	
	soci stessi con le maggioranze qualificate previste dal	
	presente Statuto.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica	
	del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo	
	Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui	
	i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello	
	4	

	Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni di lavoro di terzi non soci.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano, può	
	aderire alle centrali Cooperative ufficialmente riconosciute	
	nel Paese, ai loro organismi periferici provinciali e	
	regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	ART. 4 - oggetto	
	La Cooperativa ha per oggetto la gestione di un'impresa di	
	servizi integrativi di pubblica utilità in genere, quali:	
	- vigilanza delle zone adiacenti alle scuole elementari,	
	materne ed asili;	
	- assistenza al trasporto sugli scuolabus;	
	custodia e vigilanza di musei, mostre, biblioteche, impianti	
	sportivi;	
	- custodia e vigilanza, gestione ed animazione in centri	
	sociali, ricreativi e culturali;	
	- assistenza ad anziani, handicappati, disabili ed altre	
	categorie emarginate;	
	- assistenza al trasporto a disabili ed handicappati;	
	- raccolta siringhe usate;	
	- compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli	
	edifici pubblici;	
	- pulizia e vigilanza dei parchi pubblici;	
	5	

	- conduzione di piccoli appezzamenti di terreno annessi alle	
	scuole pubbliche;	
	- insegnamento in corsi professionali ed in iniziative di	
	carattere culturale, sostegno integrativo in ambito	
	scolastico verso alunni con specifiche disabilità;	
	- vigilanza ai parchimetri installati negli autoparcheggi	
	cittadini;	
	- quant'altro fosse richiesto dagli Enti pubblici, da	
	Aziende municipalizzate, da Enti morali e da Enti	
	promozionali culturali e ricreativi che abbia carattere di	
	pubblica utilità. A tal fine potrà stipulare convenzioni e	
	partecipare ad appalti indetti in proposito dagli Enti	
	sopraccitati per la fornitura di beni e servizi diversi.	
	Per perseguire i propri scopi, la Cooperativa ha per	
	oggetto, inoltre, lo svolgimento delle seguenti attività, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 381/91:	
	- servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato;	
	- gestione di parcheggi in genere, compresa la loro	
	progettazione; servizio di svuotamento, raccolta e	
	manutenzione parcometri; controllo della sosta;	
	- servizi di vigilanza privata; servizi mediante impiego di	
	cd. stewart;	
	- servizi di ausiliari del traffico;	
	- servizi di presa, consegna e recapito a loco; servizi di	
	recapito per enti pubblici e privati; servizi di recapito	
	6	

	con propri mezzi da parte di banche, ditte, istituti, enti	
	in genere e loro agenzie, loro succursali, di propria	
	corrispondenza;	
	- servizi di affissione;	
	- attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività	
	editoriale e di distribuzione;	
	- progettazione e/o gestione di palestre, piscine ed	
	impianti sportivi in genere;	
	- servizi museali o bibliotecari, nonché servizi di guide	
	turistiche;	
	- servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;	
	- organizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi;	
	- conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e	
	di ristoro, quali bar, mense, ristoranti, centri e circoli	
	ricreativi, locali ricreativi in genere, complessi turistici	
	e agrituristici, di divertimento e svago;	
	- gestione di strutture a carattere ricettivo/turistico;	
	gestione di campeggi;	
	- servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti	
	e bevande, nonché servizi ausiliari.	
	Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, la	
	Cooperativa provvede, fra l'altro:	
	- ad instaurare forme di collaborazione con Istituzioni	
	pubbliche e private quali, a mero titolo esemplificativo,	
	Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Organizzazioni di	
	7	

	volontariato, Associazioni di promozione sociale, ecc., per	
	la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività	
	da gestire congiuntamente;	
	- ad assumere incarichi per lo svolgimento di attività e/o	
	servizi, sia direttamente che tramite organismi consortili,	
	da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando,	
	anche in associazione temporanea con altre imprese, a gare	
	di appalto nelle forme previste dalla legge vigente in	
	materia, stipulando contratti e convenzioni;	
	- ad istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, e	
	magazzini necessari per l'espletamento delle attività	
	sociali;	
	- ad acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini,	
	officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio	
	dell'impresa sociale;	
	- ad intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto	
	sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci	
	cooperatori;	
	- a promuovere l'istruzione professionale, la formazione	
	culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere	
	a favore dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	8	

	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente	
	ai medesimi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dalle disposizioni attuative	
	vigenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito regolamento approvato	
	con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	La Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché	
	strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione ai	
	sensi del successivo art. 16.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - numero e requisiti dei soci cooperatori	
	I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono, con la	
	propria adesione alla Cooperativa o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita	
	dalle disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i	
	9	

	rapporti di collaborazione di tipo non occasionale, con cui	
	contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.	
	I rapporti di lavoro instaurabili fra la Cooperativa ed i	
	soci cooperatori sono stabiliti e disciplinati da apposito	
	regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 03/04/2001 n.	
	142 e successive modificazioni.	
	Il numero dei Soci cooperatori é illimitato ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il	
	18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale,	
	prestando la loro attività lavorativa;	
	b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza	
	attinenti alla natura dei servizi prestati dalla	
	Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91;	
	c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 1,	
	della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa addetti	
	alle attività rispondenti alla sezione B, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo.	
	Possono essere soci cooperatori anche i pensionati di	
	10	

	qualsiasi categoria, di ambo i sessi, che per la loro	
	capacità effettiva, attitudine e disponibilità temporale,	
	possono partecipare direttamente allo svolgimento di alcune	
	delle attività di cui all'oggetto sociale e comunque	
	compatibilmente con l'instaurazione del rapporto	
	mutualistico.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'impresa sociale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa, l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Inoltre, le nuove assunzioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che	
	esercitano, in proprio o avendovi interessenza diretta,	
	imprese in concorrenza con quella esercitata dalla	
	Cooperativa.	
	I soci cooperatori:	
	a) Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) Mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa.	
	Visto comunque, che fra gli scopi della cooperativa c'è	
	quello di togliere l'anziano dall'emarginazione e di	
	stimolarne l'aggregazione sociale, la cooperativa istituisce	
	anche un registro di soci onorari dove vengono iscritti o	
	trasferiti per loro volontà o per età soci già ordinari non	
	più in condizione di poter contribuire per ragioni oggettive	
	alle attività connesse ai servizi dati in gestione alla	
	stessa. Detta categoria di soci partecipa alle assemblee con	
	parere consuntivo senza diritto di voto.	
	ART. 6 - procedura d'ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'organo amministrativo domanda scritta	
	contenente:	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di	
	nascita, codice fiscale, indicazione dell'effettiva attività	
	svolta, della propria qualificazione o capacità	
	professionale maturata, delle specifiche competenze	
	possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto	
	sociale ed ai requisiti di cui al precedente art.5;	
	b) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende	
	instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito	
	regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	c) la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura non	
	inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei soci e	
	comunque non inferiore ad euro 25,00 (venticinque euro e	
	zero centesimi), né superiore al limite massimo fissato	
	dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale	
	sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) la dichiarazione di rispettare e accettare il presente	
	Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonché di approvare	
	specificamente la clausola compromissoria di cui al	
	successivo art. 30.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 5 e la inesistenza delle cause di	
	incompatibilità previste in detto articolo, delibera sulla	
	13	

	domanda entro sessanta giorni e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del Capitale sociale nonché il	
	tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato,	
	all'atto dell'ammissione o successivamente, con la	
	cooperativa. La delibera di ammissione sarà annotata nel	
	Libro Soci e comunicata al socio a cura dell'organo	
	amministrativo, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia	
	stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato	
	l'eventuale sovrapprezzo.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al successivo articolo 9 - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2,	
	del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea	
	straordinaria abbia provveduto alla modificazione dello	
	statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	14	

	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di delibera difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio	
	cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto	
	di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo	
	socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta	
	alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al	
	precedente art. 5.	
	ART. 7 - obblighi dei soci operatori	
	I Soci operatori sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sociale sottoscritta con le	
	modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;	
	b) al versamento, oltre l'importo della quota, del	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	

	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali ed	
	il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della	
	attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, fermo restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono	
	identici scopi sociali ed o esplicano una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione dell'organo amministrativo che, allo scopo,	
	potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni	
	dei rapporti di lavoro instaurati.	
	ART. 8 - diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	ART. 9 - soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	16	

	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	17	

	80% di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso	
	ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del	
	presente statuto.	

	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di	
	esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	ART. 10 - perdita della qualità di socio cooperatore	
	La qualità di Socio cooperatore si perde per recesso,	
	esclusione o per causa di morte.	
	ART. 11 - recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	Socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	

	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di	
	lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Per le cause di legge il recesso potrà essere esercitato nei	
	termini e con le modalità di cui all'art. 2437 - bis C.C..	
	Al di fuori dei casi di cui sopra, la dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per	
	iscritto, tramite lettera raccomandata.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi	
	che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 30.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in	
	caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle	

	dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo	
	scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza	
	del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina,	
	fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in	
	tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di	
	preavviso.	
	ART. 12 - esclusione	
	L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, sarà	
	deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del	
	Socio cooperatore:	
	a) che abbia perso i requisiti di ammissibilità;	
	b) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto	
	sociale;	
	d) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	sollecitazione e diffida, si renda moroso nel versamento	
	della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	21	

	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5;	
	g) che, senza giustificato motivo, si rifiuti di prestare la	
	propria attività lavorativa o che nell'esecuzione del	
	proprio lavoro violi gli obblighi previsti da regolamento	
	interno e/o da contratto con atti valutabili quale notevole	
	inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti del	
	C.C.;	
	h) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro	
	subordinato, subisca un licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello	
	subordinato sia risolto dalla Cooperativa per inadempienza	
	del socio;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa si	
	sia risolto per motivi diversi da quelli di cui alle	
	precedenti lettere h) ed i), fatta salva, in questi casi, la	
	facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal	
	deliberare l'esclusione in considerazione delle	
	caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi	
	della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa	
	sociale;	
	m) che violi uno o più dei divieti di cui al precedente art.	
	7;	
	22	

	n) che, con suoi atti, comportamenti o dichiarazioni, leda	
	gravemente l'immagine e il buon nome della Cooperativa	
	nonché l'onorabilità degli amministratori, dei soci e/o dei	
	dipendenti della Cooperativa medesima o fomenti dissidi tra	
	i soci;	
	p) che venga condannato con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati non colposi contro la persona, il	
	patrimonio, o la Pubblica Amministrazione, la cui gravità	
	renda improseguibile il rapporto sociale;	
	q) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa.	
	Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore	
	inadempiente, il Consiglio di Amministrazione dovrà	
	contestare le inadempienze commesse al socio medesimo,	
	assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni	
	per presentare giustificazioni verbali o scritte.	
	L'esclusione ha effetto con il ricevimento della	
	comunicazione del relativo provvedimento e,	
	conseguentemente, si procederà all'annotazione nel	
	Libro dei Soci da farsi a cura degli amministratori.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa	
	e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	23	

	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 30.	
	ART. 12 BIS - modalità	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono	
	oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o	
	raccomandata a mano.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno	
	demandate alla decisione dell'arbitro, regolato dall'art. 30	
	del presente statuto.	
	I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i	
	menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione,	
	dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato	
	alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	ART. 13 - liquidazione	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi	
	articoli 20 punto c), e articolo 17 punto b), la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	24	

	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies	
	del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17 punto	
	b), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	
	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	ART. 14 - morte del socio	
	In caso di morte del socio cooperatore, spetta agli eredi il	
	rimborso della quota sociale effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo 13, con riferimento all'esercizio	
	nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	ART. 15 - termini di decadenza, limitazioni al rimborso	
	I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio	
	deceduto dovranno richiedere per iscritto il rimborso della	
	quota sociale versata entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	

	Le quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	ART. 15 bis - soci volontari	
	Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91 e ss.mm., possono	
	essere ammessi come soci volontari coloro che intendono	
	prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore	
	della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro, se in	
	essere;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	- quota sociale che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a euro 25,00 (venticinque euro e zero	
	centesimi) né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	26	

	legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	
	Ai soci volontari non si applicano I contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	I soci volontari hanno gli obblighi di cui al precedente	
	art. 7, lettere a), c), d); tuttavia, l'obbligo di prestare	
	l'attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità	
	data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la	
	medesima.	
	I soci volontari potranno recedere dalla Cooperativa in	
	qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite	
	lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno	
	30 giorni, e potranno essere dichiarati esclusi dalla	
	Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art.	
	27	

	12, compatibilmente con la particolare natura del loro	
	rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed i soci volontari per recesso ed esclusione si	
	verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V	
	ART. 16 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	28	

	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	ART. 17 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento e, comunque, riconoscendo loro una	
	somma calcolata in misura percentuale sui trattamenti	
	economici relativi al lavoro effettivamente prestato.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale della rispettiva quota	
	sottoscritta e versata.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	29	

	ART. 18 - patrimonio	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato:	
	- dalle quote sociali dei "soci cooperatori", ciascuna di	
	valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti;	
	- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16);	
	b) dalla Riserva Legale Indivisibile formata con le quote	
	degli avanzi di gestione di cui all'art. 20 e con le quote	
	eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi (ed	
	agli eredi dei Soci defunti);	
	c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;	
	d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del precedente	
	articolo 7 punto b);	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	30	

	possono essere ripartite fra i soci né durante la vita né	
	all'atto di scioglimento della Cooperativa, ad eccezione di	
	quella per sovrapprezzo, esclusivamente per il rimborso di	
	quanto da ciascun socio cooperatore effettivamente versato a	
	tale titolo al momento dell'ammissione, alle condizioni di	
	cui all'art. 2535, comma 2, C.C..	
	ART. 19 - caratteristiche delle quote sociali	
	Le quote dei soci cooperatori sono nominative.	
	Le quote s'intendono sottoscritte con la ricevuta	
	comunicazione della delibera di ammissione e i relativi	
	importi devono essere versati anche a rate, nei modi e nei	
	termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Nessun socio cooperatore può avere una quota il cui valore	
	nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. La cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	31	

	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 30.	
	ART. 19 BIS - caratteristiche degli strumenti finanziari	
	I conferimenti dei soci finanziatori, di cui all'art. 16 del	
	presente Statuto, diversi dai titoli di debito, sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in	
	denaro, dovranno essere effettuati, per almeno il	
	venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per	
	la parte restante, nei termini stabiliti dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in	
	conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore	
	nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente	
	il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai	
	soci operatori.	
	Con riferimento agli strumenti finanziari di cui all'art. 16	
	del presente Statuto, la Cooperativa avrà la facoltà di non	
	32	

	emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I,	
	C.C..	
	Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori sono	
	trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a	
	terzi aventi i requisiti indicati nell'art. 16 del presente	
	Statuto.	
	L'Assemblea di emissione di tali azioni potrà sottoporre il	
	loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi	
	dell'art. 2355 - bis, C.C.. Il socio finanziatore che	
	intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando	
	l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.	
	TITOLO VII	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RESIDUI ATTIVI	
	ART. 20 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31	
	Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo	
	amministrativo provvede alla compilazione del bilancio,	
	previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con	
	criteri di oculata prudenza ed in conformità ai principi di	
	legge.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente	
	le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se	

	nominato, documentano nella nota integrativa la condizione	
	di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella	
	relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari	
	in conformità con il carattere cooperativo della società;	
	nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	34	

	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera f) dell'articolo 18.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 17, è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	ART. 21 - L'Assemblea può sempre deliberare con deroga alle	
	disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo	
	quanto indicato alla lettera b) dello stesso articolo, che	
	tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva	
	Legale Indivisibile.	
	TITOLO VIII	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART. 21 BIS - I soci cooperatori riceveranno un trattamento	
	economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità	
	del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi	
	previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione	
	35	

	collettiva nazionale del settore o della categoria affine,	
	ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe	
	rese in forma di lavoro autonomo.	
	ART. 21 TER - In considerazione della peculiare posizione	
	giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti	
	della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro	
	collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del	
	socio stesso e il relativo trattamento economico sono	
	disciplinati da apposito Regolamento interno adottato	
	dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei	
	rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi	
	applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione	
	all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di	
	legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato.	
	ART. 21 QUATER - L'Assemblea può deliberare in favore dei	
	soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a	
	quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi	
	a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità	
	stabilite in accordi collettivi stipulati fra le	
	36	

	associazioni nazionali del movimento cooperativo e le	
	organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di	
	approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare	
	trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così	
	come previsto dal presente Statuto.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea	
	avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale,	
	ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei	
	trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la	
	facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di	
	apporto, anche economico, alla soluzione della crisi	
	aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei	
	modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in	
	materia. Il regolamento interno può definire i parametri di	
	carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza	
	dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi	
	fronte.	
	TITOLO IX	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 22 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	37	

	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori, previa determinazione del	
	loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro	
	revoca;	
	3) la determinazione della misura dei compensi da	
	corrispondersi agli amministratori, per la loro attività	
	collegiale;	
	4) la nomina, obbligatoria per legge o facoltativa, nonché	
	la revoca dell'Organo di controllo e/o del revisore e la	
	determinazione del compenso spettante per l'intera durata	
	dell'incarico;	
	5) la deliberazione sulla responsabilità degli	
	amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;	
	6) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente	
	Statuto;	
	7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	8) l'emissione degli strumenti finanziari di cui al	
	precedente art. 16;	
	9) l'approvazione, con le maggioranze previste dal	
	successivo art. 24, del regolamento contenente i criteri e	
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	38	

	mutualistica tra la Cooperativa e i soci;	
	10) l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;	
	11) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	12) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio	
	cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di	
	ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	13) la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito	
	regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la	
	definizione di forme di apporto anche economico da parte dei	
	soci operatori per la soluzione della crisi stessa;	
	14) la deliberazione sull'eventuale adeguamento della quota	
	sociale minima, che dovrà essere sottoscritta dai candidati	
	soci operatori;	
	15) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ART. 23 - Assemblee	
	L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da	
	trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora della	

	prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o	
	consegnata almeno 8 giorni prima della adunanza, ovvero, con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di	
	telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando	
	che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza	
	fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano	
	l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di	
	ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità la	
	Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se	
	nominato, siano presenti o informati della riunione e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	40	

	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purché nel territorio regionale.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di	
	cui al precedente art. 20.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli	
	Amministratori lo credano necessario o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare, dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti	
	soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti	
	spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la	
	convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla	
	data della richiesta.	
	ART. 24 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea, in prima ed in seconda convocazione, delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	ART. 25 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	41	

	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto, salvo che per	
	le elezioni delle cariche sociali per le quali si potrà	
	procedere con il sistema della votazione a scrutinio	
	segreto, su decisione dell'Assemblea.	
	ART. 26 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori ed	
	i soci volontari che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore e socio volontario ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui all'art.	
	16 del presente Statuto, non hanno diritto di voto.	
	Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa	
	categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia	
	diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio	
	delegato può rappresentare un solo socio.	
	Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate	
	nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti	
	sociali.	
	Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo e gli organismi periferici delle	
	medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare	

	con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	ART. 27 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti e/o rappresentati.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve	
	essere dato conto nel verbale.	
	L'Assemblea provvede alla nomina, con la stessa maggioranza	
	di cui sopra, di un segretario, anche non socio e,	
	all'occorrenza, di due scrutatori. La nomina del segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 28 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di consiglieri,	
	variabile da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra i soci	
	43	

	cooperatori, tra i soci volontari, nonché tra non soci;	
	tuttavia, la maggioranza del Consiglio di amministrazione	
	deve essere scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica, secondo quanto	
	stabilito di volta in volta dall'Assemblea, da 1 (uno) a 3	
	(tre) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	ovvero l'Organo di controllo, se nominato, con indicazione	
	delle materie da discutere.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, è fatta a mezzo di lettera da	
	spedirsi a tutti gli amministratori e all'Organo di	
	44	

	controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, anche	
	tramite posta elettronica, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e	
	l'Organo di controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal Presidente e dal segretario, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	45	

	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Ai sensi dell'art. 2544 C.C., non possono essere delegati	
	dagli amministratori, oltre alle materie previste	
	dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione,	
	di recesso ed esclusione dei soci nonché le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Sono parimenti riservate al Consiglio di amministrazione,	
	che deve deliberare in forma collegiale, le decisioni	
	relative alla remunerazione della prestazione mutualistica,	
	il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	46	

	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo	
	di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	47	

	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere dell'Organo di controllo, se nominato.	
	ART. 28 BIS - Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa	
	ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice	
	Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale	
	procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le	
	di lui mansioni spettano al Vice Presidente.	
	ART. 29 - Organo di controllo	
	Nei casi previsti dagli artt. 2543 e 2477 C.C. e successive	
	48	

	modificazioni, la Cooperativa ha l'obbligo di nominare,	
	mediante deliberazione dell'Assemblea, un Organo di	
	controllo, collegiale o costituito da un solo membro	
	effettivo, ovvero un revisore.	
	Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea	
	avrà comunque la facoltà di nominare un Sindaco unico o un	
	revisore legale.	
	Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di 3	
	(tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, tutti in	
	possesso dei requisiti di legge; esso è regolarmente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e	
	delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente	
	del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci	
	sono rieleggibili.	
	La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui l'Organo di controllo sia stato	
	ricostituito.	
	I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	

	I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato	
	Esecutivo, se nominato.	
	In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i	
	sindaci devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici di legge. Di ogni	
	ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da	
	inserirsi nell'apposito libro.	
	All'Organo di controllo nominato l'Assemblea potrà	
	conferire, nei casi previsti dalla legge, l'incarico di	
	revisione legale dei conti.	
	I Sindaci hanno ogni altro potere e dovere, nonché le	
	responsabilità di cui alle norme di legge in materia.	
	ART. 29 BIS - Revisione legale dei conti	
	Qualora ve ne sia l'obbligo, la revisione legale dei conti è	
	esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito	
	registro.	
	L'incarico per la revisione legale dei conti della	
	Cooperativa è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata	
	dell'Organo di controllo, se nominato, a soggetto	
	50	

	indipendente dalla Cooperativa; la stessa Assemblea	
	determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato	
	per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	
	della Cooperativa:	
	1) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul	
	bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove	
	redatto.	
	Ove l'Assemblea conferisca all'Organo di controllo nominato	
	l'incarico anche della revisione legale dei conti, i Sindaci	
	dovranno essere scelti tutti tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	TITOLO X	
	CONTROVERSIE	
	ART. 30 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	51	

	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente della Legacoop della	
	Provincia di Rimini, il quale dovrà provvedere alla nomina	
	entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più	
	diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi	
	provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,	
	dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del	
	luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO XI	
	52	

	REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE -	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 31 - Requisiti della mutualità prevalente	
	E' fatto divieto di:	
	a. distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b. remunerare gli strumenti finanziari in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	ART. 31 BIS - Scioglimento anticipato	
	La Società si scioglie per le cause stabilite dalla Legge.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	ART. 32 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed	
	i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa	
	saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed	
	azioni nel seguente ordine: sottoscrittori degli strumenti	

55 di 56

56 di 56